

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa della senatrice SALVATO, MARCHETTI, MARINO,
RUSSO SPENA, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO,
CÒ, CRIPPA e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Disciplina del diritto d’asilo

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che presentiamo si propone di attuare il diritto d'asilo, così come previsto dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione, che stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

A tutt'oggi, fatta eccezione per talune norme introdotte recentemente attraverso la legislazione che regola l'immigrazione nel nostro Paese, manca nel nostro ordinamento la legislazione organica sul diritto d'asilo prevista dal citato articolo 10, comma 3 della Costituzione.

Nella proposta che avanziamo non mancano soluzioni innovative riguardo talune questioni rese scottanti dalle vicende degli ultimi cinquanta anni che ci separano dalla fine del secondo conflitto mondiale e dalla Costituente.

In particolare si prevede il diritto d'asilo anche per i rifugiati di guerra, attualmente «rifugiati di fatto»; è prevista la possibilità di avanzare la richiesta d'asilo al di fuori del territorio italiano; si propone di introdurre il concetto di inammissibilità per manifesta infondatezza, volto a scoraggiare le domande strumentali; la nozione di «paese terzo sicuro» è rafforzata dall'obbligo di accertamento della riammissione nel paese terzo del richiedente asilo, per l'espletamento di una giusta procedura di riconoscimento dell'asilo; è contemplata inoltre la possibilità di una procedura di riconoscimento collettivo in caso di afflussi di massa; infine, proponiamo di introdurre agevolazioni per il ricongiungimento familiare.

L'articolo 1 definisce il diritto d'asilo, comprendendovi il dettato costituzionale, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, e le determinazioni della Convenzione di

Ginevra, ratificata nel nostro Paese con legge 24 luglio 1954, n. 722.

L'articolo 2 modifica la denominazione e la composizione della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, denominandola «Commissione centrale per il riconoscimento del diritto d'asilo» e prevedendovi la vicepresidenza di un magistrato in quiescenza e la presenza, con voto consultivo, di rappresentanti dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite e del Consiglio italiano per i rifugiati.

L'articolo 3 riguarda le procedure per l'esame della domanda d'asilo.

In particolare si segnala che la possibilità di presentare domanda d'asilo alla questura del luogo di dimora (comma 1, lettera *b*) è stata più volte dichiarata conforme alla legge dalla giurisprudenza e autorizzata in via amministrativa, oltre che accettata nella prassi. Essa, tra l'altro, consente a colui che abbia diritto all'asilo per motivi successivi all'ingresso sul territorio, di formalizzare e vedere esaminata la sua richiesta. Anche in relazione a tale ultima esigenza, non si è ritenuto di stabilire un termine perentorio per la presentazione della domanda.

Quanto alla presentazione della domanda di asilo alla rappresentanza diplomatica o consolare (lettera *c*) o al comandante di nave o aeromobile italiano (lettera *d*), si è ampliata la possibilità di accesso alla procedura stabilita dal regime attuale. L'attuale tendenza dei Governi europei è quella di anticipare i controlli alle frontiere effettuandoli tramite i vettori al momento dell'imbarco nel paese d'origine o di transito dello straniero. In assenza di adeguate previsioni che garantiscano l'accesso alla procedura d'asilo anche al di fuori del territorio nazionale, tali controlli rischiano di non tenere conto della specifica situazione del richiedente asilo e dunque di non proteggere adeguata-

mente coloro che, pur non essendo in possesso di documenti validi per l'espatrio, hanno tuttavia diritto all'asilo previsto dall'articolo 1.

Con il comma 2 si è ritenuto opportuno fornire indicazioni precise circa la verbalizzazione della domanda d'asilo, al fine di consentire un esame approfondito dei motivi a sostegno della richiesta.

I rimanenti commi dell'articolo 3 sono tesi all'esame tempestivo della domanda, condizione che salvaguarda contemporaneamente il richiedente asilo le cui ragioni siano fondate, che ha diritto a un pronto riconoscimento dell'asilo, e l'interesse dello Stato a non protrarre inutilmente la propria attività di assistenza.

L'articolo 4 regola l'inammissibilità per manifesta infondatezza, volta a scoraggiare un uso strumentale della domanda d'asilo. L'introduzione di una procedura speciale per manifesta infondatezza della domanda d'asilo si conforma alle Conclusioni del Comitato esecutivo dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (ACNUR) e alla normativa vigente nella maggior parte dei paesi europei.

Qualora si verificano i casi previsti dal comma 1, la Commissione centrale non entra nel merito pieno della domanda e si limita a dichiararne l'inammissibilità.

La lettera *a)* riguarda il caso in cui il richiedente asilo goda di protezione sufficiente in altro Stato.

La lettera *b)* riprende il concetto di «paese terzo sicuro» e si conforma alla nozione di Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo prevista dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e nella Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, stabilendo che qualora il richiedente asilo abbia transitato in un paese terzo ove venga data effettiva attuazione alla Convenzione di Ginevra, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile.

Pertanto, la domanda d'asilo è formulata non solo in base alla Convenzione di Ginevra, ma anche in base alla Costituzione italiana. Per tale motivo, la legge n. 388 del 1993, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Schengen, ha espressamente previ-

sto l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione (articolo 17). In teoria, perciò, mentre una domanda formulata in base alla Convenzione di Ginevra può dare luogo a una declaratoria di inammissibilità, una domanda formulata in base alla Costituzione comporta l'obbligo di esame da parte delle autorità competenti.

Per evitare il rischio di una disparità di trattamento sul piano procedurale basata su una mera qualificazione formale della domanda, è stato perciò previsto un termine minimo di tre mesi per la permanenza in un paese terzo. Se la permanenza è inferiore a tale termine, si dovrà sempre e in ogni caso procedere all'espletamento della procedura di riconoscimento dell'asilo (salvo che non intervengano cause ostative diverse dalla permanenza in un paese terzo). Se la permanenza supera i tre mesi, si applicherà in ogni caso l'articolo 4, comma 1, lettera *b)* in esame e dunque l'obbligo di esaminare la domanda contenuta nella legge n. 388 del 1993 cadrà. L'introduzione di un termine fisso elimina inoltre i problemi interpretativi che la nozione di «transito» in un paese terzo, contenuta nella legge vigente, ha originato.

Pertanto, la provenienza da e la permanenza per un periodo superiore a tre mesi in un «paese terzo sicuro» potranno condurre ad una declaratoria di inammissibilità della domanda solo se verrà accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione del richiedente asilo. Tale consenso potrà essere desunto dalla sussistenza di trattati relativi alla riammissione dei richiedenti asilo.

La lettera *c)* riprende la nozione di domanda manifestamente infondata contenuta nelle risoluzioni del Consiglio europeo e nelle Conclusioni del Comitato esecutivo dell'ACNUR citate.

Il comma 2 prevede che il richiedente asilo, qualora si trovi alla frontiera, non potrà fare ingresso nel territorio fino alla definizione della procedura amministrativa e giurisdizionale sull'inammissibilità della do-

manda. È necessario perciò, sia nell'interesse del richiedente asilo che di quello dello Stato tenuto a provvedere alla sua accoglienza, prevedere che i tempi della procedura siano il più possibile stretti.

L'articolo 5 indica le modalità di esplicazione del diritto di difesa da parte del richiedente asilo. Esso è improntato al principio di celerità del giudizio, che tutela il richiedente asilo le cui ragioni siano fondate.

Qualora venga proposto ricorso, la novità di maggior rilievo è costituita dalla sospensione automatica del provvedimento di espulsione fino alla decisione definitiva in sede giurisdizionale. Viene perciò eliminata la possibilità, implicitamente prevista dalla normativa vigente, che all'espulsione venga data esecuzione nonostante la pendenza di giudizio.

L'articolo 6 riguarda i diritti e i doveri dei richiedenti asilo. Il comma 1 richiama il dovere di collaborare con le autorità competenti, secondo il principio già enunciato dall'articolo 31, comma 1, della Convenzione di Ginevra del 1951. I commi 2 e 3 riguardano rispettivamente i diritti al permesso di soggiorno trimestrale, valido per l'iscrizione anagrafica, e il diritto ad usufruire dell'assistenza sanitaria nazionale. Il comma 4, infine, stabilisce che, nel caso in cui i termini stabiliti per la durata della procedura di riconoscimento dell'asilo decorrano senza che intervengano le decisioni previste, il richiedente avrà diritto ad un permesso di soggiorno annuale che gli consentirà di iscriversi nelle liste di collocamento e dunque di lavorare. Questa disposizione fornisce una tutela contro possibili ritardi non imputabili al richiedente asilo e gli permette, in tal caso, di condurre una vita regolare in attesa della decisione definitiva. Il permesso di soggiorno decade in caso di respingimento definitivo della domanda d'asilo.

L'articolo 7 definisce i diritti dei rifugiati. Il trattamento riservato ai rifugiati viene equiparato a quello accordato ai cittadini italiani in materia di lavoro dipendente e autonomo, istruzione, previdenza, assistenza sociale e sanitaria. Tale equiparazione è

espressamente contemplata, in alcuni ambiti, dalle disposizioni della Convenzione di Ginevra (in materia di istruzione primaria, legislazione del lavoro e della sicurezza sociale, assistenza pubblica, attività salariate). Il presente articolo amplia in parte la portata di tali disposizioni, conformemente allo spirito della Convenzione e all'approccio già adottato talvolta, per esempio in materia di diritto allo studio, dalla legislazione italiana.

Viene sancito il diritto incondizionato dei rifugiati al ricongiungimento familiare. In Italia tale diritto è stato finora vincolato al soddisfacimento di requisiti finanziari, in contrasto con i principi adottati in molti paesi europei; le misure previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo consentono quindi all'Italia di allinearsi con la normativa europea. La necessità di tutelare il principio dell'unità familiare è stata peraltro ripetutamente affermata dall'ACNUR. Nel comma 3 sono definite le modalità di cessazione dello *status* di rifugiato, finora disciplinate solo in via amministrativa. Il comma 5 amplia il diritto di accesso al pubblico impiego, già previsto dalla normativa vigente per tutti gli extracomunitari residenti in Italia, con l'eccezione dell'impiego nelle Forze armate e nei corpi civili militarmente ordinati, in livelli non superiori al quinto. Nella proposta che avanziamo l'unica preclusione è per le cariche che prevedano il giuramento di fedeltà allo Stato. Tale ampliamento permette all'Italia di conformarsi alle misure previste in materia di attività salariate dalla Convenzione di Ginevra che prevede di accordare ai rifugiati il trattamento più favorevole accordato ai cittadini di uno stato straniero: nel caso italiano, i rifugiati avrebbero diritto a ricevere lo stesso trattamento riservato ai lavoratori italiani, dato che il trattamento più favorevole accordato dal nostro ordinamento è quello riservato ai cittadini di S. Marino e della Somalia, in virtù di convenzioni bilaterali che li parificano ai cittadini italiani.

L'articolo 8, che costituisce il titolo II relativo ai «rifugiati di fatto», risponde alla necessità di affrontare in modo organico un fenomeno che va assumendo sempre mag-

giore importanza Abbiamo assistito, negli ultimi anni, ad arrivi massicci di persone, bisognose di protezione, che per la maggior parte non rientrano nella definizione di rifugiato offerta dalla Convenzione di Ginevra. Ai flussi di albanesi prima, somali ed ex-jugoslavi poi, il nostro Governo ha risposto con misure d'emergenza. Solo nei primi quattro anni di applicazione della «legge Martelli» si è perciò dovuto ricorrere, in tre occasioni diverse, a strumenti non previsti dalla vigente normativa in materia di rifugiati. L'esperienza italiana ha mostrato l'inadeguatezza delle misure adottate e la necessità di modificare l'approccio a un problema che, sul piano numerico, riveste un'importanza certamente superiore a quella dei rifugiati rientranti nella definizione della Convenzione di Ginevra. Anche a livello europeo, peraltro, si è resa evidente la necessità di giungere a misure più adeguate per affrontare tale problema. Il Parlamento europeo, nel rapporto del dicembre 1993, ha preso atto del nuovo fenomeno e dei problemi connessi.

Il comma 1 richiama la definizione supplementare di rifugiato contenuta nella Convenzione dell'Organizzazione dell'unità africana del 10 settembre 1969 e nella Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 22 novembre 1984. A coloro che rientrano in tale definizione viene riconosciuto lo *status* di rifugiato previsto dall'articolo 1.

Permangono taluni elementi di differenziazione: il permesso di soggiorno (comma 7) ha durata annuale e dunque più breve di quella prevista dall'articolo 7, comma 3; viene prevista una verifica annuale da parte della Commissione centrale, al fine di valutare l'applicabilità della clausola di cessazione dello *status* di rifugiato (comma 6); viene contemplata la possibilità di rilascio di un titolo di viaggio da parte del Ministero dell'interno, non essendo configurabile un diritto al rilascio del documento di viaggio previsto dalla Convenzione di Ginevra e legato alla definizione di rifugiato ivi contenuta (comma 7); viene infine stabilito un meccanismo per la determinazione di gruppo in caso di afflussi di massa.

Il titolo III ha per oggetto gli interventi di assistenza e la copertura finanziaria.

La creazione delle strutture di accoglienza è già prevista dalla normativa vigente («legge Martelli» e successive modificazioni ed integrazioni, e decreto ministeriale n. 567 del 1993). Si è ritenuto opportuno, attraverso i commi 1 e 2 dell'articolo 9, estendere espressamente le attuali previsioni al caso di espletamento della procedura di inammissibilità. Le strutture di accoglienza indicate al comma 1 potranno ovviamente funzionare in stretto collegamento con quelle previste dalla normativa già in vigore. La competenza dei comuni (comma 3) per aspetti collegati all'assistenza è già prevista dalla normativa vigente. L'ipotesi di afflussi di massa e il conseguente intervento del Ministero dell'interno (comma 5) si ricollega a quanto previsto dall'articolo 8. Attualmente, la durata massima del contributo di prima assistenza per richiedenti asilo è di quarantacinque giorni. Si tratta di una durata artificiosa, che era stata stabilita in attesa di una sistemazione definitiva della materia, mai intervenuta. È perciò opportuno disporre, conformemente a quanto avviene in molti altri paesi europei, che il contributo copra tutta la durata della procedura, prevedendo al contempo che tale procedura sia il più possibile breve.

A copertura delle spese previste dalla presente proposta è utilizzabile l'apposito fondo previsto dal decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Attraverso l'articolo 10, viene espressamente sancito il principio che lo Stato ha una responsabilità verso i rifugiati, in considerazione della loro specifica posizione che li differenzia da quella degli altri immigrati.

L'articolo 11 definisce le modalità di pubblicizzazione della normativa che risulterebbe dall'approvazione della nostra proposta. La funzione di informazione tende a tutelare in primo luogo i rifugiati, ma anche i richiedenti asilo e tutti coloro (operatori, enti, ecc.) che siano chiamati ad applicare la legge.

L'articolo 12, infine, reca le disposizioni transitorie e finali, relative alla abrogazione

delle norme in contrasto con quelle contenute nella nostra proposta e alla fase di attuazione amministrativa della nuova normativa.

Auspichiamo che il Parlamento voglia esaminare ed approvare il disegno di leg-

ge che presentiamo, elaborato dal Consiglio italiano per i rifugiati e volto a dar corpo finalmente a quella riserva di legge in materia di diritto d'asilo prevista dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

RICONOSCIMENTO DELLO *STATUS* DI
RIFUGIATO. DEI DIRITTI AD ESSO
CONNESSI

Art. 1.

(Rifugiati)

1. Hanno diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana gli stranieri ai quali sia impedito, nel paese di origine o, nel caso di apolidi, di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ed in particolare gli stranieri i quali, ritenendo fondatamente di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, sesso, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico, si trovano fuori del paese di cui sono cittadini o, se apolidi, nel quale avevano la residenza abituale, e non vogliono o non possono, a causa del suddetto timore, tornare in tale paese o avvalersi della sua protezione.

2. Coloro ai quali sia riconosciuto il diritto di asilo ai sensi del comma 1 sono rifugiati.

Art. 2.

*(Commissione centrale per
il riconoscimento del diritto di asilo)*

1. Competente a decidere sulla domanda di asilo è la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo.

2. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un magistrato in quiescenza con funzioni di vicepresidente, da un funzionario dirigente in servizio della

Presidenza del consiglio dei ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, tutti con diritto di voto. L'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite e il Consiglio italiano per i rifugiati hanno voto consultivo. Il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a stabilire le modalità di nomina e funzionamento della Commissione.

Art. 3.

(Procedura)

1. La domanda d'asilo è presentata:
 - a) al posto di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio nazionale;
 - b) alla questura del luogo di dimora;
 - c) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o dimora nonché nello Stato di transito;
 - d) al comandante di una nave o aereo mobile italiani in navigazione.

2. La domanda di asilo deve essere redatta in forma scritta o mediante dichiarazione orale verbalizzata dall'autorità che la riceve. Ove possibile, la verbalizzazione deve avvenire secondo il modulo riportato in allegato alla presente legge. Ove richiesto, la domanda potrà essere formulata con l'assistenza linguistica di persona imparziale nonché, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, l'assistenza di persona esperta di fiducia. Il Consiglio italiano per i rifugiati e operatori volontari specificamente autorizzati sulla base di appositi piani di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche interessate e le associazioni di volontariato, predisposti dalle competenti prefetture, potranno essere presenti ai principali valichi di frontiera e, alle frontiere aeroportuali, all'interno della zona di transito, al fine di prestare opera di informazione e prima assistenza per i richiedenti asilo.

3. Nelle ipotesi indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, l'autorità che riceve la domanda deve immediatamente inoltrarla alla Commissione centrale di cui all'articolo 2.

4. Nell'ipotesi indicata alla lettera *c)* del comma 1, l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione.

5. Nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del comma 1 e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti nel comma 4.

6. La Commissione centrale decide entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Al procedimento davanti alla Commissione centrale si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il richiedente asilo, in sede di audizione personale, ha facoltà di avvalersi di un esperto di sua fiducia.

Art. 4.

(Inammissibilità per manifesta infondatezza)

1. La domanda di asilo può essere dichiarata inammissibile nel caso in cui essa sia manifestamente infondata. Competente a decidere in merito è la Commissione centrale indicata all'articolo 2. Dovranno essere considerati elementi presuntivi in tal senso:

a) il fatto che il richiedente sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato ove possa godere di protezione effettiva;

b) la provenienza da e il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi in uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722. La Commissione centrale deve accertare il consenso dello

Stato terzo alla riammissione del rifugiato, al fine di consentirgli l'accesso a una procedura giusta di esame della domanda di asilo e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 1;

c) il fatto che i motivi addotti a sostegno della domanda non siano in alcun modo collegati ai motivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Ove la domanda venga formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, paragrafo a), e sorgano dubbi sulla sua inammissibilità per i motivi di cui al comma che precede, la polizia di frontiera accerta l'identità del richiedente asilo e trasmette entro quarantotto ore rapporto dettagliato alla Commissione centrale, con copia di tutti i documenti esaminati; la Commissione centrale, entro le successive settantadue ore, determina se sussista o meno inammissibilità della domanda e comunica alla polizia di frontiera la decisione, che dovrà essere immediatamente notificata al richiedente asilo; in ogni caso, la Commissione centrale deve valutare la sussistenza di motivi particolari che impongano l'ingresso del richiedente asilo nel territorio nazionale per l'espletamento dell'ordinaria procedura di asilo. La Commissione centrale può altresì disporre l'audizione diretta del richiedente asilo presso il valico di frontiera, secondo modalità dalla stessa stabilite. Decorsi inutilmente tali termini, il richiedente asilo verrà ammesso nel territorio nazionale per l'espletamento dell'ordinaria procedura di asilo.

Art. 5.

(Ricorsi giurisdizionali)

1. I ricorsi contro i provvedimenti dichiarativi dell'inammissibilità della domanda o i provvedimenti di diniego o revoca dell'asilo sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. I termini stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti

al comma 1. Il ricorso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento di espulsione fino alla definitiva decisione sulla domanda. Il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenze da depositare entro centoventi giorni dal deposito dei rispettivi ricorsi.

3. Il termine per proporre ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda è di tre giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto notifica. Il ricorso, con la prova dell'eseguita notificazione, deve essere dal ricorrente, entro il giorno successivo alla notificazione medesima, depositato, assieme al provvedimento impugnato, nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale. Quest'ultimo decide con immediatezza e in ogni caso non oltre sette giorni dal deposito del ricorso, in via definitiva. Ove la decisione non segua entro il termine indicato, il richiedente asilo dovrà essere ammesso nel territorio nazionale per l'espletamento dell'ordinaria procedura di asilo. Il provvedimento che dichiara l'inammissibilità della domanda resta sospeso fino alla notifica all'interessato della decisione del tribunale amministrativo regionale.

4. Nel caso in cui la domanda di asilo sia stata formulata secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), il richiedente asilo, qualora intenda proporre il ricorso di cui al comma 1, deve sottoscrivere una dichiarazione in tal senso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Questa provvederà immediatamente all'inoltro della dichiarazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. La Commissione centrale nomina un avvocato d'ufficio entro due giorni dal ricevimento della dichiarazione.

Art. 6.

(Diritti e doveri dei richiedenti asilo)

1. Il richiedente asilo è tenuto a collaborare con le autorità competenti per l'espletamento delle procedure e a rendere dichiarazioni conformi a verità.

2. La questura competente nel luogo di dimora del richiedente asilo rilascia dietro

richiesta dell'interessato permesso di soggiorno della durata di tre mesi, rinnovabile. Il richiedente asilo è tenuto a comunicare tempestivamente alla questura ogni variazione di domicilio.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 2 dà diritto all'iscrizione anagrafica. Il richiedente asilo ha diritto all'assistenza sanitaria nazionale per tutta la durata del procedimento.

4. Qualora decorra inutilmente uno dei termini per la decisione previsti agli articoli 3, comma 6, e 5, comma 2, il richiedente asilo avrà diritto a un permesso di soggiorno di durata annuale rinnovabile, che decade qualora la domanda venga respinta in via definitiva. Detto permesso di soggiorno è titolo per richiedere l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento.

Art. 7.

(Diritti dei rifugiati)

1. Lo straniero che abbia conseguito lo *status* di rifugiato in base all'articolo 10, comma 3, della Costituzione della Repubblica e conformemente alle disposizioni di cui all' articolo 1, ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale dello Stato e di godere dello stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda il lavoro dipendente e autonomo; egli ha altresì diritto all'istruzione, alla previdenza, all'assistenza sociale e sanitaria e al ricongiungimento familiare con il coniuge, i figli minori e i genitori a carico, indipendentemente dai requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. In via eccezionale, può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli indicati al comma 1, qualora ciò risponda ad inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di tre anni ed è rinnovabile; dopo il primo rinnovo, esso ha durata indeterminata. Qualora sopraggiunga una delle circostanze indicate nell'articolo 1 lettera C) della Convenzione di Ginevra

del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, o comunque vengano a cessare le ragioni a supporto del riconoscimento del diritto d'asilo, la Commissione centrale può disporre la cessazione dello *status* di rifugiato secondo le modalità previste all'articolo 3 comma 6. In tal caso, ove l'interessato non abbia altri motivi, in base alle vigenti leggi in materia di stranieri, a soggiornare sul territorio nazionale, la questura ritira il permesso di soggiorno.

4. I rifugiati hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado ed hanno diritto di usufruire di borse di studio al pari dei cittadini italiani. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a stabilire le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di richiesta delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento di titoli di studio italiani.

5. I rifugiati hanno accesso ai pubblici impieghi che non comportino il giuramento di fedeltà allo Stato.

6. I diritti previsti al comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori e ai genitori a carico del rifugiato nonché ai familiari indicati al comma 2, che accompagnino il rifugiato o per i quali questi richieda il ricongiungimento. Questi inoltre hanno diritto all'asilo previsto dall'articolo 1 qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

TITOLO II

DEI RIFUGIATI DI FATTO

Art. 8.

1. Rientrano nella definizione di cui all'articolo 1 coloro la cui domanda di asilo sia motivata da una situazione di guerra, di

guerra civile, di grave turbamento dell'ordine pubblico o di violazioni estese dei diritti dell'uomo nel proprio paese d'origine o, in caso di apolidi, nel paese di residenza abituale.

2. In caso di afflusso di massa per uno dei motivi di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro affari esteri, su proposta della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e sentito il parere della delegazione italiana dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dispone la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato sulla base della nazionalità, appartenenza etnica, professione di fede religiosa o provenienza da determinate aree territoriali o secondo altri criteri.

3. Ove intervenga determinazione di gruppo, la domanda di asilo è presentata secondo le modalità previste all'articolo 3 comma 1. La dichiarazione potrà limitarsi all'indicazione delle generalità, della nazionalità, del gruppo etnico o religioso di appartenenza o dell'area di provenienza oppure di altri elementi stabiliti ai sensi del comma 2.

4. L'autorità che riceve la domanda la trasmette alla Commissione centrale, che considererà i richiedenti asilo indicati al comma che precede come rifugiati *prima facie*.

5. Il Ministero dell'interno informa le prefetture e le questure.

6. La Commissione centrale effettua verifiche annuali ai fini di valutare l'applicabilità della clausola di cessazione dello *status* di rifugiati, secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 3.

7. Ai rifugiati indicati al comma 1 viene rilasciato permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile qualora non venga disposta la sussistenza della clausola di cessazione all'esito della verifica di cui al comma 6. Essi hanno altresì diritto di ottenere un titolo di viaggio per stranieri rilasciato dal Ministero dell'interno.

TITOLO III

INTERVENTI DI ASSISTENZA
E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 9.

(Richiedenti asilo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione, sono istituite presso i principali valichi di frontiera ferroviari, portuali e aeroportuali strutture di accoglienza provvisoria dei richiedenti asilo durante l'espletamento della procedura di ammissibilità prevista all'articolo 4.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. I comuni sono tenuti a fornire accoglienza ai richiedenti asilo privi di ospitalità in Italia, per la durata del procedimento amministrativo e degli eventuali giudizi amministrativi, salvo che non intervenga quanto previsto all'articolo 6 comma 4.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede secondo quanto disposto all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nelle legge 28 febbraio 1990, n. 39.

5. In caso di afflussi di massa nel territorio nazionale, il Ministero dell'interno dispone la sistemazione dei richiedenti asilo in strutture di accoglienza temporanea.

6. Ai richiedenti asilo che, entrati in Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge, risultino privi di mezzi di sussistenza, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo di prima assistenza per la durata del procedimento amministrativo e degli eventuali giudizi amministrativi, salvo

che non intervenga quanto previsto all'articolo 6 comma 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione di detto contributo, nonchè i meccanismi di adeguamento al costo della vita.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e del comma 6 del presente articolo si provvede secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 10.

(Rifugiati)

1. Lo Stato favorisce l'inserimento sociale dei rifugiati.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere al rifugiato riconosciuto tale dopo l'entrata in vigore della presente legge contributi, finalizzati a progetti di integrazione o destinati a far fronte alle prime necessità.

3. Le regioni sono autorizzate a concedere contributi finanziari per il rimpatrio volontario di rifugiati. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede all'erogazione di contributi alle regioni.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Art. 11.

(Informazione e consulenza)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno, nonchè i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazio-

ne con associazioni di rifugiati e organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di garantirne una piena conoscenza ed attuazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

1. Le disposizioni del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.

2. Fino alla prevista attuazione in via amministrativa delle norme di cui alla presente legge, rimangono in vigore le precedenti disposizioni.

ALLEGATO
(articolo 3)

MODULO DI DOMANDA DI ASILO

REPUBBLICA ITALIANA

Richiesta di asilo da inoltrare alla Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo

Luogo di presentazione

Data

Autorità ricevente

Dati personali

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Passaporto/Documento di riconoscimento

Rilasciato da

Visto

Titolo di studio/qualificazione professionale

Vettore (aereo, marittimo, terrestre)

Transitato da paesi terzi?

In caso di transito, durata e motivi

Ha già richiesto asilo nel paese di transito?

Se sì, per quali motivi/Se no, per quali motivi

Ha già richiesto asilo in Italia? Se sì, quando?

Indicare i motivi della richiesta di asilo: perseguitato per

razza

religione

nazionalità

sessu

appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico

esercizio delle libertà democratiche

ulteriori motivi (guerra, guerra civile, grave turbamento dell'ordine pubblico o violazioni estese dei diritti dell'uomo)

È stato detenuto? Se sì, per quanto tempo?

È stato processato? Se sì, allegare eventuali documenti processuali

Accompagnato da familiari?

Qualche familiare è stato già riconosciuto rifugiato in Italia o in altri paesi? Se sì, indicare lo Stato e il grado di parentela

Altre informazioni utili (storia personale, fornire sempre data e luoghi degli avvenimenti)

